

OSSERVAZIONI DELL'OIC AL DECRETO LEGISLATIVO SU APPLICAZIONE PRINCIPI IAS e relative motivazioni

Si allega il testo degli artt. 1–9 del decreto, con le modificazioni proposte dall'OIC inserite in corsivo sottolineato, e con le relative motivazioni. Quanto all'art.10 del decreto, considerata la complessità dell'argomento, si accludono alcune brevi considerazioni.

Decreto legislativo recante opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali.

ARTICOLO 1

Principi contabili internazionali

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «principi contabili internazionali» si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a: a) le società *italiane* emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati *di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea [1]*, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 107, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere precedenti, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere precedenti; f) le società diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le società diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile.

Motivazione:

Vi è un'incongruenza tra la proposta governativa e il regolamento (CE) n.1606/2002 a proposito dell'ambito di applicazione del provvedimento. Mentre la disposizione comunitaria impone alle società, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, l'art.2, comma 1, lett.a) dello schema si limita a prevedere l'applicazione obbligatoria dei principi IAS al bilancio consolidato delle società che emettono strumenti finanziari quotati nei soli mercati regolamentati italiani e non anche in quelli di uno qualsiasi degli stati membri dell'Unione. Appare dunque necessario rendere omogenee le due previsioni. La correzione proposta [1] serve proprio ad eliminare questa incongruenza.

ARTICOLO 3**Bilancio consolidato**

1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio avente inizio nell'anno 2005. [2]
2. Le società di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio avente inizio nell'anno 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. [3].

Motivazione:

Le modificazioni proposte rispondono ad un'esigenza di chiarezza normativa e precisione tecnica. Le previsioni proposte servono a risolvere *ex ante* eventuali dubbi interpretativi, evitando così rischi di contenzioso.

Nella parte di testo indicata al punto [2], si suggerisce di utilizzare una formula corrispondente a quella adoperata nell'art. 4 del Regolamento 1606/2002, in modo che appaia che per le società il cui esercizio inizia il 1°7.2005, è a partire solo da quel momento che si applicano i principi contabili internazionali. Al punto [3] si suggerisce di avvalersi una formula corrispondente a quella usata nel d. lgs. 127/1991 (per i bilanci consolidati), al fine di evitare la moltiplicazione di termini legislativi volti a qualificare una stessa fattispecie.

ARTICOLO 4**Bilancio di esercizio**

1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio avente inizio nell'anno 2006.
2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio avente inizio nell'anno 2005.
3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio avente inizio nell'anno 2006.
4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio avente inizio nell'anno 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio avente inizio nell'anno 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L'esercizio della facoltà prevista dal presente comma non è consentito alle società di cui alla lettera d) dell'articolo 2.
6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia. Tale scelta non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Motivazione:

Si tratta di modificazioni coerenti con quelle già proposte.

ARTICOLO 5

Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali

1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. [4] Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Motivazione:

[4] Essendo la fattispecie identica disciplinata dall'art.2423, è auspicabile l'utilizzo di una formula corrispondente già usata.

ARTICOLO 6

Distribuzione di utili e riserve

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura[5], che discendono dall'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto. Tali plusvalenze, al netto delle correlate imposte, sono iscritte in una riserva non distribuibile. In caso di utili d'esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, diventa non distribuibile un corrispondente ammontare di riserve disponibili, ove esistenti; in mancanza di riserve, non sono distribuibili utili di esercizi successivi in misura corrispondente [6]; b) le riserve del patrimonio netto costituite e alimentate, al netto delle correlate imposte, in contropartita diretta della valutazione al fair value di attività e strumenti finanziari.

2. Le riserve di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere distribuite in misura corrispondente al valore recuperato. [7]

3. Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. [8]

4. Se per effetto di una fusione sono iscritti a fair value i beni di una società fusa o è iscritto un avviamento, e ciò comporta l'iscrizione di un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti precedenti alla fusione delle società, il maggior valore così iscritto è distribuibile solo se è stato confermato dalla relazione di un esperto ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile. [9]

5. I limiti alla distribuibilità stabiliti da questo articolo si applicano anche alle distribuzioni ed agli impieghi di utili previsti negli articoli 2350, terzo comma; 2357, primo comma; 2358, terzo comma; 2359-bis, primo comma; 2432; 2478-bis, quarto comma, del codice civile. [10]

Motivazione:

Si tratta di un articolo che presenta diverse criticità

La lett.a dell'art.6 pone – facendo salve alcune eccezioni - il divieto di distribuzione delle plusvalenze da valutazioni che non possono considerarsi realizzate, come nel caso di quelle derivanti dall'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto.

La scelta è da condividere. Tuttavia, va segnalato come la previsione ignora i temi dell'imputabilità o meno a capitale delle riserve derivanti da maggiori valori IAS-IFRS e della sorte di quelle riserve nel caso in cui siano state intaccate da perdite. Si tratta di questioni su cui occorrono alcuni interventi di tipo cautelativo da parte del Legislatore, per assicurare un'adeguata tutela del principio di integrità del capitale, in ottemperanza ai precetti dalla II direttiva CEE e ai vincoli che discendono sul punto dal complessivo

sistema codicistico.

La previsione suggerita al punto [6] risolve il problema che si pone nel caso in cui manchino, nel netto, riserve disponibili da rendere non distribuibili ai sensi della frase precedente.

Va inoltre segnalato che la previsione di distribuibilità degli utili netti su cambi non realizzati formulata dall'art. 6 dello schema governativo, richiede il coordinamento con la disciplina del codice civile. La distribuzione di somme corrispondenti agli utili su cambi in parola non è consentita alle società che non adottano gli IAS. L'art.2426 n.8-bis del codice civile, infatti, regola la fattispecie in senso opposto al disposto dello schema di decreto legislativo, obbligando le società fuori campo IAS a costituire, attingendo agli utili dell'esercizio, riserve di ammontare pari agli utili netti non realizzati su cambi. Poiché la fattispecie valutativa è tecnicamente regolata allo stesso modo dalla disciplina italiana e da quella internazionale (in proposito si veda il principio contabile nazionale, OIC 1), delle due l'una: o si elimina nella disciplina codicistica l'obbligo di costituire la riserva per utili su cambi o si introduce tale obbligo anche per le società che redigono il bilancio in conformità ai principi internazionali.

Al punto [7] si è realizzato un semplice spostamento di frase già contenuta nel testo del decreto, al fine di renderla applicabile a tutti i casi previsti dalla norma. Si potrebbe altrimenti intendere la previsioni in termini riduttivi.

L'articolato del progetto governativo dovrebbe inoltre essere modificato nella parte in cui confligge con lo specifico divieto dell'art. 37 della IV direttiva CEE, non superato dalle disposizioni dei principi internazionali. Si tratta del divieto di distribuzione di utili per importi corrispondenti ai valori delle spese di sviluppo iscritti nell'attivo patrimoniale e non ancora ammortizzati.

Si propone pertanto [8] il recupero della regola posta dall'art. 2426 n. 5 c.c., imposta dalla IV direttiva.

Va inoltre segnalato che lo schema non si preoccupa delle questioni attinenti il trattamento delle rettifiche di valore originate dall'applicazione dei principi internazionali alle aggregazioni aziendali realizzate nella forma della fusione. Nessuna norma dello schema in esame, infatti, regola il trattamento delle rivalutazioni nelle fusioni in cui la società risultante esponga un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti delle società che vi partecipano. In questo caso, analogamente ai conferimenti, è suggeribile assicurare l'effettività del capitale iscritto nell'interesse di tutti gli stakeholders e, in primis, dei creditori sociali. La distribuibilità dei maggiori valori dovrebbe essere pertanto

consentita solo subordinatamente alla conferma di tali maggiori valori a mezzo della relazione di un esperto coerentemente con quanto già accade nei conferimenti, ai sensi dell'art.2343. del codice civile.

In altre parole, poiché secondo i principi contabili internazionali alle fusioni si applica il “purchase method”, con conseguente emersione di plusvalenze da fair value, è necessario risolvere il problema se tali plusvalenze siano distribuibili: per coerenza con la disciplina dei conferimenti in natura (che consente di iscrivere a valori attuali i beni dell'azienda conferita – senza porre limiti alla distribuibilità della riserva conseguentemente iscritta nel bilancio della conferitaria – ma richiede la perizia giurata di stima), si prevede anche in questo caso la distribuibilità ma a condizione che al tempo della fusione sia stata emessa una relazione di stima contenente l'attestazione prevista dall'art. 2343 c.c. [9].

Occorre anche osservare come nessuna norma estende il divieto di “distribuzione” ai casi di compensi commisurati agli utili, di acquisto di azioni proprie o di azioni di società controllanti, ecc. Di qui, quanto proposto al punto [10], è il necessario completamento delle regole stabilite nei commi precedenti.

Si segnala, infine, l'esigenza di disciplinare *ad hoc*, ai fini della loro distribuibilità, le c.d. “differenze di migrazione”, conseguenti alle rettifiche apportate ai valori di conto in occasione della prima applicazione degli IAS-IFRS.

Il paragrafo 11 dell'IFRS-1 - *Prima adozione degli IFRS* richiede che le rettifiche siano imputate “... direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto)”.

A prescindere dalla specifica voce di contabilizzazione, si ritiene opportuno disciplinare la distribuibilità delle “differenze di migrazione” tenendo conto delle diverse componenti che le generano, contemperando l'esigenza di assicurare, laddove possibile, la coerenza tra (i) l'attuale disciplina civilistica prevista in casi analoghi (coerenza “retrospettiva”) e (ii) la disciplina “a regime” sotto IFRS delle medesime componenti (coerenza “prospettiva”).

ARTICOLO 6-BIS

Limiti all'utilizzazione di riserve [11]

1. Le riserve non distribuibili ai sensi dell'articolo 6 di questo decreto non possono essere imputate a capitale. [12]

2. Le riserve non distribuibili ai sensi dell'articolo 6 di questo decreto fronteggiano le perdite dopo la riserva legale, e devono essere ricostituite, per la parte non ancora realizzata, prima che si proceda a distribuzione di utili o ad aumento gratuito del capitale. [13]

Motivazione:

Quanto indicato al punto [11] è il necessario completamento delle regole dell'articolo 6. Occorre inoltre evitare l'imputazione delle riserve non distribuibili dell'art.6 [12], in quanto, in mancanza di questa norma, una società potrebbe imputare a capitale (aumento gratuito) quelle riserve, successivamente ridurre il capitale ex art. 2445 e distribuire tra i soci quella parte del capitale formata mediante le riserve non distribuibili. Occorre, infine, disciplinare le modalità con cui le riserve non distribuibili ai sensi dell'articolo 6 di questo decreto fronteggiano le perdite[13]. Si introduce una disciplina che da un lato, lascia che anche le riserve non distribuibili ex art. 6 vengano erose dalle perdite prima del capitale (ma dopo la riserva legale), dall'altro impedisce che gli utili degli esercizi successivi vengano distribuiti fino a che quelle riserve non siano ricostituite (ciò che svuoterebbe la regola della non distribuibilità di quelle riserve).

ARTICOLO 7

Patrimoni destinati

1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, a essi è allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del Codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

ARTICOLO 8

Poteri delle autorità

1. I poteri della Banca d'Italia, di cui agli articoli 5, comma 1 e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

ARTICOLO 9

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) dell'articolo 1 le parole «operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V e V-bis»; b) all'articolo 25, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «abis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;».

ARTICOLO 10

Disposizioni tributarie

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 83, comma 1, dopo le parole «d'imposta», sono inserite le seguenti: «aumentato o diminuito dei componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio.»; b) nell'articolo 102, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.»; c) nell'articolo 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le medesime spese, non capitalizzabili per disposizioni di legge, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei sette successivi.»; d) nell'articolo 109, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nell'alinnea, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per disposizione di legge.»; 2) nella lettera b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.»; e) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: «Articolo 112 (Operazioni fuori bilancio) 1. Si considerano operazioni "fuori bilancio": a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività. 2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94; c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i

componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a insiemi di attività e passività.

6. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".».

2. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal comma 1, si applicano anche ai componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione delle disposizioni di legge che prevedono tale criterio di imputazione. 3. Nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando a essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.».

Considerazioni:

Si riportano, nel seguito, alcune brevi considerazioni in merito all'art. 10 della bozza di decreto di recepimento degli IAS/IFRS ("Disposizioni tributarie"). Ovviamente, considerata la complessità dell'argomento e considerata altresì l'opportunità, almeno per il momento, di limitare le considerazioni agli aspetti più generali della materia, quelli di seguito rappresentati sono i primi spunti di riflessione su cui occorrerà effettuare gli opportuni approfondimenti.

1. Pare chiaro dalla bozza di decreto che l'intendimento del legislatore sia quello di mantenere inalterato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio e quindi di utilizzare il prospetto dell'art. 109, comma 4, lett. b) del T.U.I.R. (rettifiche extracontabili) per permettere di dedurre, anche al contribuente che utilizza nel bilancio civilistico le regole IAS/IFRS, gli ammortamenti e gli accantonamenti (previsti da specifiche norme fiscali) non più rilevati in bilancio: ci si riferisce ad esempio ai casi dell'ammortamento dell'avviamento (art. 103, comma 3, T.U.I.R.), dell'ammortamento dei terreni pertinenziali ai fabbricati ammortizzabili (art. 102, T.U.I.R.) e degli accantonamenti per manutenzioni cicliche delle navi e degli aeromobili (art. 107, comma 1, T.U.I.R.). Per tali voci, è

da intendere che sarà possibile la deduzione dal reddito, anche se non figurano nel bilancio IAS/IFRS. Analoga previsione dovrebbe valere per l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.

2. Discorso a parte deve essere fatto per il leasing, ove la normativa pare completa sia per il locatore sia per il conduttore. È da rilevare in proposito una mera dimenticanza del legislatore che non ha coerentemente modificato il terzo periodo del comma 4, lett. b) del già menzionato art. 109, T.U.I.R. con riguardo al vincolo sulle riserve di patrimonio netto da conservare a copertura delle deduzioni extra-contabili effettuate.
3. Vi sono inoltre aspetti del tutto non disciplinati, ovvero non propriamente disciplinati dal decreto, in merito ai quali si osserva quanto segue. In tema di IRAP, essendo l'imposta, come punto di partenza, correlata alle classificazioni contabili – nel senso che rilevano, in prima analisi, solo certe voci di conto economico individuate per rinvio allo schema obbligatorio previsto dal codice civile o alle norme speciali, cfr. artt. 5 e 6, D.Lgs n. 446/1997 – le relative norme abbisognano di una specifica “riscrittura”, in considerazione anche del fatto che con gli IAS/IFRS la classificazione dei costi può essere anche per destinazione (e non solo per natura), e non vi sarà più alcuna distinzione tra proventi e oneri ordinari e straordinari.
4. Per quanto riguarda l'IRES, si osserva quanto segue:
 - a) In fase di prima applicazione, ci sono tutta una serie di modifiche che potrebbero rendersi necessarie in relazione all'intendimento del Governo circa la ratio sottesa alle modifiche fiscali che devono accompagnare l'introduzione degli IAS/IFRS. Ove la ratio fosse quella di rendere più omogenee possibili le basi imponibili fiscali dei contribuenti – indipendentemente dal criterio contabile loro applicabile (si noti che in linea di massima lo IAS adopter è più vincolato nelle sue politiche contabili rispetto al contribuente normale) allora occorre rilevare che: (i) l'emersione delle riserve LIFO relative alle rimanenze di magazzino (che dovranno essere obbligatoriamente valutate o a FIFO o a costo medio) sarebbe ordinariamente tassata in assenza di apposita norma in proposito, che preveda ad esempio una tassazione sostitutiva o “a rate” della materia imponibile emergente all'atto del cambiamento di criterio imposto; (ii) l'art. 93 del T.U.I.R., riguardante le commesse pluriennali, dovrebbe essere modificato sicuramente nel comma 5, per “sganciare” dall'impostazione seguita nel bilancio – che con secondo lo IAS

11 non può essere più quella della commessa completata – la valutazione fiscale opzionale prevista appunto dal detto comma 5; ed infine (iii) i maggiori valori emergenti dal criterio “fair value” dei titoli obbligazionari e similari sarebbero totalmente tassati in assenza di una apposita norma di copertura (cfr. art. 110 T.U.I.R.).

b) Va inoltre osservato come: (i) i costi di sviluppo, a suo tempo già spesi, che dovranno essere iscritti all’attivo in ossequio alle prescrizioni dello IAS 38 e dell’IFRS 1, con contropartita nel patrimonio netto dell’impresa, comportano l’insorgere, in base alle attuali norme, di una sopravvenienza attiva fiscale (il venir meno di costi dedotti, art. 88, T.U.I.R.), non neutralizzata dall’art. 10 della bozza di decreto (in questo caso, infatti, non può essere invocato il prospetto dell’art. 109, T.U.I.R. in quanto i costi di sviluppo non sono classificabili tra i beni immateriali); (ii) manca la disciplina transitoria (cfr. art. 10, comma 2, della bozza di decreto) delle spese di impianto ed ampliamento e degli altri oneri pluriennali che riducono il patrimonio netto in fase di prima applicazione. L’art. 108, comma 3, T.U.I.R., come modificato dalla bozza di decreto, infatti, dispone la deducibilità di tale spese in otto quote costanti dall’esercizio del loro sostenimento (se il sostenimento della spesa è avvenuto ante IAS ed in tale periodo il contribuente ha già dedotto, ad esempio, due quinti della spesa, non può applicare la regola delle otto quote costanti decorrente dal sostenimento della stessa); (iii) vi è pure un problema fiscale nell’annullamento/riclassifica della riserva in sospensione di imposta (vecchio art. 55 T.U.I.R.) tassabile in ogni caso (salvo che sia utilizzata a copertura delle perdite civilistiche) a causa della reimpostazione IAS dei contributi in conto impianti. Analogo problema si pone per la riserva di rivalutazione (tassabile in caso di distribuzione) relativa alle partecipazioni sociali, che in determinate circostanze deve essere espunta dal patrimonio netto dell’impresa;

c) In tema di valore di carico dei beni, sia patrimoniali sia di magazzino, pare porsi un chiaro contrasto tra le norme IAS/IFRS e le attuali norme fiscali (art. 110, comma 1, lett. b), T.U.I.R.) circa gli oneri finanziari capitalizzabili. Tale contrasto, che porta nel bilancio IAS/IFRS ad accorpate nel costo del bene oneri finanziari che il legislatore tributario non ammette, non pare possa essere sanato con l’utilizzo del prospetto dell’art. 109, comma 4, lett. b), T.U.I.R. (l’onere finanziario non incrementa, infatti, il costo fiscale del bene cui inerisce, e non può

quindi rappresentare una rettifica di valore ovvero un ammortamento di esso). Pertanto, per dedurre l'onere finanziario secondo le ordinarie regole degli artt. 96, 97 e 98 del T.U.I.R. occorrerebbe, per tranquillità interpretativa, una modifica normativa al fine di ricompredervi la deducibilità extracontabile dei detti oneri, salvo non poterli considerare "non imputabili" al conto economico, e come tali deducibili ai sensi dell'art. 109, T.U.I.R.;

d) poco chiaro pare il regime fiscale degli oneri accessori ai finanziamenti, che secondo le norme IAS/IFRS del bilancio maggiorano a tutti gli effetti il costo del finanziamento: occorre chiarire se anche ai fini fiscali perdono l'originaria natura di oneri (eventualmente pluriennali, art. 108 T.U.I.R.) e divengono, a tutti gli effetti, interessi passivi;

e) è necessario che le norme fiscali che fanno riferimento alle classificazioni di bilancio (cfr., ad esempio, artt. 86 ed 87, T.U.I.R.) del codice civile, vengano adeguate alle nuove classificazioni IAS/IFRS. Ad esempio, andrebbe amplificata l'attuale categoria delle immobilizzazioni finanziarie per ricompredervi oltre ai beni destinati al comparto non corrente anche quelli riclassificati nel comparto corrente in quanto destinati alla vendita;

f) è forse opportuno che per parificare le imprese "industriali" con quelle finanziarie siano inserite, tra le operazioni fuori bilancio rilevanti anche ai fini fiscali (art. 112, T.U.I.R.), le compravendite a pronti ed a termine non ancora regolate di merci (la cui necessaria valutazione pare si amplifichi con l'avvento degli IAS/IFRS).